

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SEGNI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1960

Istituzione della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — La presente relazione si propone di illustrare i principii generali ai quali il Ministero della pubblica istruzione si è attenuto nell'elaborare le soluzioni che il presente disegno di legge intende dare al problema della istruzione dei ragazzi in età 11-14 anni.

Nel sottoporre al Parlamento il disegno di legge sulla scuola 11-14 anni, si desidera sottolineare l'importanza dell'istruzione inferiore, fondamento di tutto il sistema scolastico.

L'ETÀ DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

La durata media dell'obbligo scolastico presenta notevoli differenze nei varii Paesi: ele-

vata in quelli progrediti, bassa nei sotto-sviluppati, essa costituisce un indice di primaria importanza per definire la stessa fisionomia di un Paese.

L'Italia ebbe a lungo una durata media di 3-4 anni. Con l'inizio del nuovo secolo tale media venne gradualmente elevandosi e, oggi, la Costituzione stabilisce in otto anni la durata della istruzione inferiore obbligatoria. In Francia l'età dell'obbligo scolastico, fino al 1850, arrivava, partendo da 6, ai 10-11 anni: oggi è fissata ai 16 anni. Negli Stati Uniti d'America l'obbligo si estende a 18-19 anni.

Per impostare chiaramente il problema dell'istruzione 11-14 anni bisogna aver precisa

coscienza del significato di questo aumento della durata media dell'obbligo scolastico; e ciò anche per non confondere l'elevazione dell'età dell'obbligo con la semplice dilatazione delle strutture scolastiche, quali si presentano a noi nella loro attuale fisionomia. Il graduale aumento dell'età dell'obbligo non significa, infatti, automatico inserimento di cospicue moltitudini di giovani in una scuola destinata, secondo gli schemi tradizionali, a portare a forme di insegnamento superiore e universitario di tipo attuale. Perciò l'istruzione così generalizzata non deve risolversi nella moltiplicazione degli attuali istituti di istruzione secondaria, ma offrire schemi e curricula scolastici rispondenti alle reali attitudini dei nuovi scolari, di regola di natura diversa da quelle dei giovani che frequentavano i corsi tradizionali.

IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

La trasformazione cui noi assistiamo (e che accentua la crisi di crescita degli attuali sistemi di educazione) mostra come il prolungamento della scolarità non avvenga su una *élite* di giovani, comunque selezionata, ma sul totale degli adolescenti: questo porta ad un intenso ritmo di sviluppo delle istituzioni destinate alla formazione tecnica e professionale dei giovani.

L'allargarsi dell'area della scolarità spiega perchè si debbano creare sistemi che consentano facilità di movimenti, nei quali siano risolti, oltre ai problemi dei gruppi di media, quelli dei giovani sottodotati o eccezionalmente dotati: soluzioni che presuppongono uno sviluppo scolastico « continuato », cioè sottratto alle incidenze di una « mortalità » scolastica improduttiva.

Questo sistema porta, come conseguenza, il distacco della nozione di *età scolastica* del giovane dalla nozione di *livello* di insegnamento; in altri termini ciò significa che, se nel passato, vi era una pressochè assoluta corrispondenza fra i due termini, col conseguente concetto di promozione o di eliminazione, è probabile che il futuro *curricolo in-*

dividuale dell'allievo si svolga completamente, anche se non raggiunge sempre un dato livello di conoscenza.

Tali profonde trasformazioni nel sistema scolastico sono la conseguenza di analoghe trasformazioni che avvengono nel sistema sociale; onde il nostro problema assumerà dimensioni ancora maggiori quando le scuole dovranno ospitare le moltitudini di giovani non più richieste al lavoro in rapporto allo sviluppo della meccanizzazione del processo economico.

Queste considerazioni spiegano perchè la scuola 11-14 anni non debba essere di precoce distinzione e selezione: ne deriverebbe il consolidamento del sistema scolastico « del doppio binario », il primo per gli studi umanistici e tecnici tradizionali, il secondo per i corsi professionali.

L'esperienza della scuola secondaria italiana, nella quale i vecchi licei, ad esempio, sono stati in parte snaturati dalla pressione interna alla quale sono stati sottoposti, indica quale sarebbe il destino delle nostre strutture scolastiche tradizionali se non prevedessimo nuovi sistemi.

IL SISTEMA SCOLASTICO E LE RIFORME DI STRUTTURA

Il movimento di riforme scolastiche degli ultimi vent'anni si spiega agevolmente constatando che ogni Paese è divenuto sempre più cosciente del fatto che il mondo, la vita, quindi le necessità sociali, la scienza, la tecnica, le arti e le stesse aspirazioni umane, hanno subito modificazioni tali da provocarne altre analoghe nel sistema e nei metodi educativi. Tanto più nel nostro Paese dove, per la solidità delle istituzioni costituite, l'adattamento alle nuove situazioni, alle nuove necessità, è avvenuto in minor misura e più lentamente che altrove. (In questo senso è meno difficile creare un sistema di insegnamento adatto alle più recenti esigenze in un paese di recente civiltà, piuttosto che in un paese dalle tradizioni secolari).

Gli antichi ideali d'alta cultura sono validi per una ristretta cerchia, per l'aristocrazia dello spirito, per una scuola tendente ad ottenere una salda cultura intellettuale, a far nascere un gusto raffinato e sottile, ad assicurare, puntando soprattutto sulle lingue antiche, una sicura padronanza del linguaggio e dell'espressione; per una scuola, in altri termini, atta a fornire l'ideale classico dei valori. Ma questo tipo di istruzione non basta più a garantire il formarsi di quelle notevoli schiere di individui bene preparati che occorrono oggi in tutti i rami di attività pratica, nell'agricoltura come nell'industria, nel commercio come nell'insegnamento, nell'amministrazione come nelle carriere giuridiche.

Sarebbe tuttavia errato rinunciare totalmente ai valori della cultura umanistica in favore di un modesto curriculum « utilitario » di istruzione tecnico-professionale. Il problema non è quello di mettere al bando la cultura generale, ma quello di *rendere umana* (umanizzare) la cultura professionale indispensabile alla vita del nostro tempo.

SVILUPPI DELL'ISTRUZIONE

L'aumento della durata dell'obbligo scolastico non rappresenta una moda passeggera, ma si estende, gradualmente, in tutti i Paesi, nello stesso modo in cui ha cominciato a manifestarsi da un secolo a questa parte nelle nazioni più progredite.

È evidente, inoltre, e questo è oltremodo importante, che si troverà, nello stesso tempo, utile ed accettabile il tradurre in aumenti progressivi delle frequenze scolastiche e in prolungamenti dell'età d'obbligo, le diminuzioni della durata media di anni-lavoro, piuttosto che tendere ad anticipare l'età del collocamento a riposo; la quale, a detta di molti studiosi di questi problemi, non sarà abbassata al di sotto dei livelli attuali, anche in rapporto all'aumento medio degli anni di vita.

Per le stesse ragioni è probabile che gli adulti non riducano la durata del loro lavoro al di sotto delle trentacinque ore setti-

manali; e ciò almeno fino a che il limite naturale dell'età scolastica non sia raggiunto. Un autorevole esperto di previsioni scolastico-economiche prevede che: « due ore di lavoro settimanale per ciascuno degli uomini adulti equivarranno ad un anno di scolarità supplementare per ciascuno dei nostri adolescenti. Così sembra certo che le età scolastiche potranno elevarsi fino al loro limite biologico naturale ».

PRESUPPOSTI POLITICI

Ma sarebbe insufficiente, o almeno inaccettabile, il vedere questi problemi solo sotto l'aspetto economico. Invero, questo tipo di istruzione corrisponde alle esigenze di una autentica democrazia. Una delle fondamentali convinzioni riconosce che è « dovere della comunità rimuovere gli ostacoli più manifesti e, così, aiutare ciascuno nei suoi sforzi verso la piena attuazione della propria personalità ». L'odierna concezione del diritto al massimo di educazione non è che l'immediata conseguenza di questa libertà positiva, concepita come un processo di liberazione. In altri termini il nostro Stato democratico tende a sostituire la elementare « selezione per mezzo dell'eliminazione », che dipende largamente dalle condizioni economiche dei genitori e dai fattori ambientali, con una razionale « selezione per mezzo della differenziazione » che assicura ad ogni individuo la partecipazione alle possibilità di educazione.

L'EDUCAZIONE COME DIFESA DELL'UOMO

Questi principii stanno alla base di un sistema scolastico corrispondente ai nostri bisogni e ai nostri diritti. E questo sistema è, oltre a tutto, un mezzo di difesa, forse il solo che si possa offrire agli individui, per sottrarsi ai pericoli di stritolamento insiti nella civiltà meccanica: l'antidoto ai pericoli della degradazione del « macchinismo » e della « civiltà di massa » sta solo in una forma elevata di istruzione.

« È difficile — scrive uno studioso tedesco, il Lytt — per una generazione come la

nostra, che ha conosciuto e sperimentato le menomazioni e le coercizioni marcate a fuoco dall'epiteto « meccanizzazione » in una misura che i nostri classici non potevano nemmeno immaginarsi, negare tali pericoli ».

Le riforme scolastiche di domani saranno valide solo se un autentico spirito umanistico animerà le innovazioni strutturali; uno spirito che interpreti l'uomo e i suoi bisogni e non gli presenti soltanto miti o feticci.

LA SCUOLA « SECONDARIA »

In questa prospettiva il presente disegno di legge propone una soluzione ai problemi della scuola 11-14 anni, che la Costituzione vuole obbligatoria e gratuita.

Tali proposte, infatti, non avrebbero significato se non fossero chiare le premesse da cui muovono, o se mancasse quella visione d'insieme che consentirà al legislatore di valutare lo spirito che ha presieduto alla loro formulazione.

LA SCUOLA DIFFERENZIATA

La prima e più facile ipotesi che si presenta a chi elabori un progetto per l'istruzione in età 11-14 anni è quella di una serie di « scuole differenziate », tra le quali i giovani scelgono, dopo la scuola primaria, uno dei vari tipi di istruzione destinati rispettivamente a prepararli alla carriera degli studi, alle abilitazioni tecniche, alle attività di lavoro professionale.

La molteplicità delle scuole 11-14 anni, che raggiunse la sua massima estensione con la riforma del 1923, sembra oggi inaccettabile; e non tanto in conseguenza del dettato costituzionale, quanto in rapporto alle esigenze stesse di un sistema scolastico moderno. La generalizzazione dell'istruzione a livelli sempre più elevati, oltre a riconoscere il « diritto alla scuola » a tutti i cittadini e ad orientarli nelle loro scelte, tende a far sì che la determinazione dei curricula che implicano maggior responsabilità venga effettuata sulla totalità dei giovani, consentendo

loro un periodo di « sviluppo guidato », durante il quale possano cimentarsi gradualmente con impegni tali da rendere valide le scelte successive.

La tesi secondo la quale era opportuno unificare le scuole distinte che facevano da supporto agli istituti superiori, precedentemente al 1940, e che ha trovato attuazione nella legge istitutiva della attuale scuola media, è stata dimostrata valida dall'esperienza.

Ma se tale esperienza è stata valida per le scuole secondarie inferiori, tradizionale patrimonio dei gruppi sociali più provveduti, a maggior ragione il principio, oggi, si deve estendere all'intera collettività scolastica e nazionale; e non si può quindi pensare che l'ordinamento di questo tipo di scuola sia caratterizzato da una serie di settori fra loro non comunicanti.

La scuola differenziata, che non consente a tutti le stesse possibilità di sviluppo, è accettabile soltanto là dove una esigua parte della popolazione frequenti uno o altro tipo di scuola: ed è significativo, d'altronde, che proprio i Paesi che hanno attuato integralmente l'obbligo scolastico siano stati i primi a trovarsi di fronte al problema della unificazione; nella necessità, quindi, di avvicinare, fino a renderli equivalenti, i vari tipi di scuola esistenti nel settore considerato.

LA SCUOLA UNICA

Come non accetta il principio della scuola differenziata, così il presente progetto respinge la tesi della scuola assolutamente unica; confortato in ciò dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma tale atteggiamento discende anche da una precisa convinzione pedagogica; si ritiene, cioè, la scuola assolutamente unica una scuola « incompleta » e insufficiente, perchè non offre, nel corso del triennio, la possibilità di fondamentali esperienze, indispensabili per compiere una successiva consapevole scelta.

La scuola unica è, cioè, una scuola *insufficiente* rispetto ai suoi fini: tutti concordano nell'affermare che alla scuola di base

o degli elementi (6-11 anni) succede la scuola dell'orientamento (11-14 anni); è ovvio che tale orientamento non si potrà attuare se non vi sarà qualche strumento che opera come fattore di individuazione e di chiarificazione delle scelte.

Questa tesi è stata fatta propria dai maggiori studiosi di pedagogia e di psicologia dell'ultimo cinquantennio; è condivisa da Henry Wallon per lunghi anni professore di psicologia alla Sorbona. Citazione anche più autorevole, se si ricorda che Henry Wallon fu anche il pianificatore, insieme con Paul Langevin ed Henry Piéron, delle più avanzate strutture scolastiche nella Francia della IV Repubblica. Nella relazione al progetto da lui sottoscritto si afferma che « l'insegnamento in questo ciclo (11-15 anni) deve essere in parte comune, in parte distinto... La materia differenziata prevederà scelte di attività che consentano di saggiare gli interessi e le attitudini ».

Non si può quindi accettare il principio di una scuola assolutamente unica ed uguale per tutti, che già ha avuto, del resto, in vari Paesi europei (si ricordino, a questo proposito, le esperienze del Glockel in Austria), la riprova delle sue deficienze.

Nessun sistema scolastico, eccetto quello sovietico, accetta oggi la tesi della scuola assolutamente unica; e ciò non perchè si ammetta il principio della distinzione e quindi della molteplicità e della gerarchia dei vari tipi di scuola, ma proprio perchè si ritiene essere una scuola unica inadatta alla migliore formazione dei giovani, secondo le loro specifiche esigenze ambientali.

Si può ritenere, quindi, che le materie di scelta (o opzionali) contribuiscano non a differenziare le carriere scolastiche, ma a risolvere i problemi che l'istruzione generalizzata pone alla enorme maggioranza dei giovani e delle famiglie.

LA SCUOLA UNITARIA

La necessità di una scelta tra scuola unica e scuola differenziata non ci pone necessariamente di fronte ad una precisa antinomia, ma costituisce, implicitamente, lo avvio ad una soluzione mediatrice, che si

ritiene possa essere quella della scuola unitaria, il cui ordinamento permette di contemperare i legittimi interessi delle persone (fondati essenzialmente sul carattere orientativo delle opzioni che in questa scuola hanno luogo) con la piena salvaguardia dei precetti costituzionali.

La scuola unitaria non ferisce i principi dell'uguaglianza dei diritti e delle condizioni di partenza; al contrario li integra, consentendo che accanto agli insegnamenti comuni e fondamentali vi siano alcuni insegnamenti differenziati. Essi, nel presente progetto, sono tre: latino, osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche, attività artistiche.

Gli indirizzi fondamentali che caratterizzeranno la scuola 11-14 anni come scelte orientative, sono rappresentati da queste tre materie che cominciano al secondo anno del corso triennale, consentendo, quindi, in base ai risultati, una indicazione orientativa da parte della scuola.

Sembra superfluo dilungarsi sull'opzione del latino; si tratta di un insegnamento tradizionale, consacrato da esperienze secolari; così dicasi per le esercitazioni artistiche.

Più complessa, invece, è la questione delle osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche, che rappresenta la seconda scelta qualificante.

Di questo insegnamento, che costituisce una novità del presente riordinamento, saranno definiti con precisione il programma, il carattere, i metodi, gli sviluppi. Scopo del tipo di formazione che esso vuole assicurare è quello di iniziare il giovane alla conoscenza del mondo tecnologico moderno, con un insegnamento che parte dall'osservazione scientifica per tradurla nel concreto della interpretazione dei fenomeni della tecnica e del lavoro moderno, al fine di avviare il giovane a comprenderne il linguaggio e le forme di rappresentazione.

Una scelta di questo genere non è nè inferiore nè meno dignitosa della scelta del latino; è semplicemente diversa nella sua natura e nei suoi fini; ed ha anche una molteplicità di adattamenti che consente di articolarla opportunamente per la nume-

rosa schiera di giovani che entreranno in questa scuola.

I DISLIVELLI

La soluzione della scuola unitaria sembra fondamentalmente accettabile; e sembra anche capace di risolvere i gravi problemi in cui si dibatte chi affronti la questione della scuola 11-14 anni.

Le due obiezioni fondamentali che si possono fare a questa soluzione riguardano i dislivelli sociali e culturali da una parte e i dislivelli economici ed ambientali dall'altra.

È certo che gli uni e gli altri esistono nel nostro Paese; è certo che il nostro tessuto culturale non è omogeneo, in quanto il sistema scolastico « misto » (primario-secondario) ha lasciato gran parte della popolazione priva di istruzione successiva all'elementare e a livelli di poco superiore a quello della semplice alfabetizzazione: si può dunque creare una scuola « eterogenea », immettendo in questo tipo di istituzione educativa, *sic et simpliciter*, i due gruppi non omogenei che corrispondono alle due situazioni culturali? Non si stabilirebbe così, piuttosto che un equilibrio, soltanto un aggregato disarmonico in cui finirebbe per disperdersi il contenuto della nostra tradizione culturale?

La seconda questione riguarda i dislivelli economico-ambientali: e si riferisce alla constatata differenza che esiste fra le possibilità degli ambienti urbani, delle zone ad elevata spinta industriale, delle regioni ad alto reddito, nei confronti con le località ad economia esclusivamente rurale, a reddito medio bassissimo, con impercettibile dinamica di sviluppo economico.

Queste ultime zone sono abitate da una percentuale notevole della popolazione del nostro Paese: sottrarre a questi ambienti i giovanetti, per lo più precocemente adibiti ad un lavoro puramente esecutivo ma utile, costringerli ad una istruzione prolungata, creare una scuola là dove forse non vi sono neppure i mezzi di comunicazione e dove l'insegnante non sempre è

disposto a trasferirsi ed a vivere, potrebbe apparire soluzione assurda, contraria ad ogni logica e ad ogni buon senso; la stessa soluzione intermedia delle scuole centralizzate, cui i giovani affluiscono con i mezzi di trasporto scolastici, è suggestiva ma può apparire irrealizzabile, come potrebbe apparire fuori della realtà un qualsiasi servizio, sia pure gratuito, offerto a persone che non si trovino in uno stadio economico che consenta loro di avvalersene.

Perché, si osserva, non è il costo base quello che impedisce di avvalersi del servizio, ma tutta una serie di altre condizionanti economiche che comprendono prima di tutto la disponibilità di tempo, poi il vestiario, l'alimentazione, i margini di spesa e, infine, la stessa attitudine psicologica ad una forma di attività che implica anche una certa partecipazione intellettuale.

Tutti questi elementi negativi sussistono in molti ambienti che la scuola dovrebbe recuperare all'istruzione. Talché una scuola secondaria potrebbe semplicemente rischiare di essere una utopistica iniziativa dello Stato ma non trovare praticamente alcun successo o alcun risultato che ne giustifichi la spesa.

Le due obiezioni debbono essere tenute in considerazione anche se, ovviamente, esse devono servire come base per cercare una soluzione e non come semplice suggerimento alla inerzia.

La prima conseguenza che si può ricavare è che una legge sull'istruzione per questo periodo non deve essere tale da considerare, per astrazione giuridica, inesistenti i fenomeni sopra accennati, ma darci una legge polivalente che abbia i caratteri di adattabilità alle situazioni diverse e, allo stesso tempo, stimoli gli ambienti meno evoluti in modo che essi tendano a portarsi gradualmente al livello di quelli più evoluti.

La nostra legislazione spesso pecca di assolutismo: forse bisognerebbe cominciare, in questo settore e in quello dell'istruzione professionale, a tenere maggior conto della realtà; e ciò non per accettare forme di empirismo deteriore, ma proprio per far sì che la legge dia buoni frutti.

LA SCUOLA MEDIA A CORSO SPECIALE COME SOLUZIONE TRANSITORIA.

In questo spirito, la creazione di una scuola media a corso speciale, affidata a maestri, come soluzione transitoria, come raccordo tra due posizioni della dinamica scolastica, può essere accettata.

Una soluzione a carattere transitorio non ferisce i principi, ma, al contrario, facilita la loro graduale affermazione; non ostacola le situazioni nuove, ma le favorisce attraverso i naturali processi evolutivi.

La creazione di una scuola media estesa immediatamente a tutto il territorio, non diminuirebbe certo i dislivelli prima illustrati.

La soluzione della scuola a corso speciale è quindi una soluzione intermedia, capace di preparare le situazioni obiettive in cui si realizzi una istruzione secondaria comune, obbligatoria e gratuita, del tipo più avanti delineato.

La scuola a corso speciale ha il vantaggio di operare rapidamente, di essere già sul posto, di non presentare gravi problemi di organici che appesantirebbero la fase iniziale del recupero; ha la disponibilità delle strutture organizzative della scuola primaria e delle sue istituzioni sussidiarie (patronati, assistenza, eccetera).

LE INNOVAZIONI E LE RIVOLUZIONI PEDAGOGICHE.

Uno studioso di problemi scolastici ha osservato che « l'interrelazione tra la società e il suo processo educativo è di duplice natura: da un lato, la società elabora il sistema educativo che meglio consente la continuazione dei suoi ideali, dall'altro il processo educativo crea e conserva fini ideali della società e li attua nel quadro delle disponibilità esistenti ».

I grandi movimenti di trasformazione delle istituzioni educative hanno trovato negli ultimi decenni la loro espressione, talvolta esasperata e quasi rivoluzionaria, nei movimen-

ti cosiddetti progressivi, attivistici, innovatori e via di seguito.

È avvenuto spesso, nei paesi a tradizione europea, che questi movimenti si facessero portatori ad un tempo della bandiera delle riforme e delle rivoluzioni pedagogiche; e che quindi le riforme progettate assumessero, talvolta, il carattere di vere e proprie rivoluzioni, destinate spesso ad acuire una polemica tra l'antico e il nuovo che non sempre trovava, nelle precedenti strutture, gli uomini disposti a rinunciare ai valori tradizionali e ad accettare l'alea dei nuovi valori.

È certo che nulla vi è di più pericoloso, per un ordinamento scolastico, che l'accettare il principio della riforma come puro e semplice accoglimento di teorie ispirate da movimenti innovatori; queste hanno una importante funzione di avanguardia, che non può però essere presa a modello per l'intera area delle strutture scolastiche.

La scuola è per sua natura uno strumento « classico » e cioè « conservatore », si tratta di stabilire quale sia il conservatorismo accettabile nella scuola e quale sia da respingere.

Si può ritenere accettabile il conservatorismo proprio di un organismo vitale, capace cioè di assorbire il nuovo e di assimilarlo in forme organiche, e cioè di adeguarlo all'intrinseca natura del suo organismo.

RIFORME E LEGGI

Questo atteggiamento dimostra che il presente progetto si mantiene sulla linea di una soluzione intermedia tra le riforme radicali e la legislazione ordinaria: tra i due estremi di un ideale inattuabile e di una realtà indifferente a qualsiasi stimolo dinamico. Queste soluzioni « pratiche » tendono a conseguire risultati stimolanti il processo di evoluzione. L'obbiettivo che il presente disegno di legge si è prefisso è appunto quello di operare in questo spirito, togliendo alla stessa norma ciò che essa potrebbe avere di rigido, così da consentire alle forze naturali di muoversi liberamente, ed ai responsabili di modificare successivamente le loro posizioni e i loro interventi.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA UNITARIA.

Il presente disegno di legge è suddiviso in tre titoli: il primo detta le norme generali sulla scuola media, il secondo le norme particolari, il terzo le disposizioni transitorie finali.

L'articolo 1 stabilisce che l'istruzione obbligatoria e gratuita, successiva a quella elementare, viene impartita nella scuola denominata « media » volendosi intendere con tale denominazione la scuola situata tra l'istruzione elementare e i corsi di studi che accolgono i giovani in età successiva ai 14 anni.

Nello stesso articolo sono stati delineati gli scopi essenziali che tale scuola deve proporsi, per la formazione degli alunni. La scuola media ha durata triennale. L'istruzione obbligatoria pertanto si suddivide in due periodi: il primo, della durata di cinque anni (elementare), il secondo, di tre.

Nell'articolo 2 vengono elencate, oltre alle materie d'insegnamento comuni, quelle integrative, che, a partire dal secondo anno, possono costituire oggetto di scelta da parte degli alunni.

La concezione unitaria della istituenda scuola è quindi temperata dalle varie articolazioni che sussistono nel suo ambito, consentendo di stimolare ed orientare le attitudini, le capacità e le iniziative dei giovani che la frequentano.

In particolare si osserva che l'insegnamento delle *osservazioni scientifiche*, comune nella prima classe, assume nelle classi successive il carattere di materia integrativa e pertanto, abbinato alle *applicazioni tecniche*, specificante un particolare orientamento.

La soluzione accolta consente di stabilire un giusto equilibrio tra le materie integrative, che saranno scelte dagli alunni, (latino, osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche, esercitazioni artistiche) e le materie comuni onde tutte vengono poste su un piano in cui siano pari il valore formativo e l'impegno richiesto ai giovani.

In armonia col principio che la scuola media unitaria è soprattutto scuola d'orien-

tamento, e quindi non preclusiva nè pre-determinante, si prevede la possibilità che lo alunno, durante il corso degli studi, possa modificare la scelta della materia integrativa.

Per favorire l'anzidetto orientamento, nei casi in cui gli alunni vogliano modificare la scelta iniziale vengono previsti particolari accorgimenti didattici, destinati a facilitare l'inserimento nel nuovo gruppo prescelto.

Il primo comma dell'articolo 3 prevede che orari e programmi d'insegnamento siano fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce in 24 ore settimanali l'orario complessivo d'insegnamento nella prima classe e in 28 ore settimanali sia quello della seconda sia quello della terza classe. La determinazione degli orari e quella dei programmi devono tener conto della delicata fase di sviluppo degli alunni di questa scuola.

ALUNNI ED ESAMI.

Il successivo articolo 4 stabilisce che *il diploma di licenza elementare è titolo valido per l'accesso alla scuola media con la conseguente abolizione dell'esame previsto attualmente per l'ammissione alla scuola media*. Il sistema proposto normalizza quindi, conformandolo a quello degli altri tipi di scuola, il sistema di accesso dalla scuola primaria alla scuola media.

Nell'articolo 5 viene stabilito, sempre in ossequio alla funzione orientativa propria della scuola, che il Consiglio di classe, al termine del primo anno, formuli un giudizio che ha valore di consiglio per l'alunno stesso e la famiglia.

In tal modo si creano i presupposti di una collaborazione tra la scuola e la famiglia, destinata a rafforzarsi nel corso del tempo.

I successivi commi dell'articolo 5 si riferiscono alla promozione, agli esami di idoneità, integrazione e licenza.

ACCESSI ALLE SCUOLE SUCCESSIVE.

La licenza conseguita al termine della scuola media unitaria dà accesso agli istituti professionali, indipendentemente dalla materia integrativa studiata. In tal modo si è voluta allargare al massimo la base di reclutamento per tale tipo di scuola, in considerazione del fatto che tutti i giovani provenienti dai vari indirizzi della scuola media possiedono preparazione generale adeguata alle esigenze della formazione professionale.

L'accesso ai licei e all'istituto magistrale, agli istituti tecnici, alle scuole e istituti di istruzione artistica di secondo grado è consentito a coloro che abbiano conseguito la licenza, superando rispettivamente le prove relative al latino, alle osservazioni scientifiche ed applicazioni tecniche, alle esercitazioni artistiche. Tale norma è temperata dalla possibilità di accedere anche a un tipo di scuola diverso da quelli cui dà adito diretto il titolo di licenza conseguito mediante colloqui integrativi. Siffatta possibilità evita il pericolo di quella predeterminazione rigida dell'ulteriore corso degli studi che caratterizza l'attuale ordinamento della istruzione secondaria di primo grado.

L'articolo 7 prevede l'introduzione del « libretto scolastico », non solo come uno strumento utile per il controllo dell'adempimento dell'obbligo scolastico, ma anche come mezzo per documentare, nel modo più completo, i risultati didattici dei singoli alunni.

OBBLIGO SCOLASTICO.

L'articolo 8 si occupa dell'osservanza dell'obbligo scolastico; pur consentendo, in omaggio al principio di libertà, che i genitori, o chi ne fa le veci, possano provvedere direttamente, quando dimostrino di averne le capacità, all'istruzione dell'obligato. Si è ritenuto tuttavia che l'obbligo dell'istruzione inferiore per la durata di otto anni, non possa essere effettivamente osservato senza un sistema di controllo e di intervento nei casi di inadempienza.

Il controllo si attua soprattutto attraverso l'anagrafe scolastica. Le eventuali misure atte ad impedire le evasioni saranno disciplinate da apposite norme. Per non dare a tali norme carattere soltanto coercitivo, è previsto il coordinamento di tutte le forme assistenziali atte a facilitare l'adempimento dell'obbligo scolastico.

LE SCUOLE MEDIE GESTITE DALLO STATO

Il titolo II contiene le norme riguardanti, in particolare, le scuole medie gestite dallo Stato.

Il primo comma dell'articolo 9 disciplina l'istituzione delle scuole medie; il comma secondo prevede una pianificazione annuale delle nuove istituzioni; il comma successivo indica nei Consorzi tra gli Enti locali od eventuali altri Enti un valido strumento di collaborazione tra lo Stato e gli Enti stessi per la diffusione più ampia dell'istruzione obbligatoria.

L'auspicata costituzione di Consorzi trova il suo fondamento nell'interesse che possono avere gli Enti ad associare le proprie forze, facendo convergere gli alunni in una scuola centrale mediante trasporto sia con i servizi di linea già esistenti, sia con servizi appositamente istituiti.

Il penultimo comma stabilisce il numero massimo di alunni di ciascuna classe; nell'ultimo comma si prevede che corsi distaccati possano funzionare anche in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vicini.

L'articolo 10 stabilisce al primo comma le materie che costituiscono cattedre di ruolo e gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Il secondo comma prevede che la istituzione delle cattedre e gli obblighi di insegnamento siano determinati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del Tesoro.

Il terzo comma, infine, concerne lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante e non insegnante di ruolo. Vengono inclusi nel ruolo C gli insegnanti tecnico-pratici; si viene così a

confermare l'equiparazione con i professori, che già esiste ai soli fini economici, estendendola anche allo stato giuridico. Ciò varrà a risolvere le incertezze che hanno finora caratterizzato la posizione giuridico-amministrativa di tale personale.

L'articolo 12, dedicato agli oneri degli Enti locali, si limita a porre a carico dei Comuni la fornitura dei locali e dei servizi relativi alla loro utilizzazione, ripartendo tale onere tra i vari Comuni interessati, nel caso di corsi distaccati in più sedi. Si tende in tal modo a creare una ulteriore condizione favorevole allo sviluppo capillare della scuola media, con l'assunzione da parte dello Stato delle spese d'ufficio e del personale di segreteria e di servizio anche per quelle scuole secondarie inferiori i cui oneri gravavano precedentemente sui Comuni.

I benefici effetti di tale sgravio delle finanze locali verranno ad aggiungersi alle agevolazioni varie che, secondo il Piano decennale per lo sviluppo della Scuola, saranno assicurate agli Enti locali per la parte relativa all'edilizia scolastica.

SCUOLA MEDIA A CORSO SPECIALE

Ma lo sforzo che lo Stato è chiamato a compiere deve consentire anche ai ragazzi delle zone rurali, sparsi nei piccoli centri, di frequentare la nuova scuola media.

Le difficoltà per attuare tale programma sono considerevoli ma non insormontabili. Occorre creare le condizioni perchè l'adempimento scolastico, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, possa attuarsi nella maniera più completa: contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo tanto l'esecuzione di oculati piani di edilizia scolastica, quanto la organizzazione di servizi di trasporto gratuito, da effettuarsi nei modi e nelle forme che saranno precisate dal regolamento di attuazione della legge.

L'istituzione della scuola media, secondo lo schema indicato nei precedenti articoli, non si potrà attuare però immediatamente nelle località disperse, dove vivono esigui nuclei di abitanti, privi di facili comunicazioni; si dovrà dunque prevedere un periodo

transitorio, nel quale si farà fronte all'esigenza di assicurare l'istruzione generalizzata con un tipo speciale di scuola media, istituito valendosi di attrezzature e di personale della scuola primaria.

L'articolo 13 prevede, infatti, che, per non più di dieci anni a decorrere dall'anno scolastico dal quale avrà inizio l'attuazione della legge, nelle località in cui non esista una scuola di grado superiore alla elementare, possa essere istituita una « scuola media a corso speciale » che funzioni avvalendosi della organizzazione scolastica della scuola elementare.

L'articolo 14 configura detto corso speciale, per ciò che concerne le materie di insegnamento e gli orari, in analogia con l'ordinamento della scuola media unitaria avente come insegnamento integrativo le osservazioni scientifiche e le applicazioni tecniche; gli insegnanti, data la transitorietà della scuola, sono nominati per incarico.

Le disposizioni dell'articolo 15 sono ispirate dal criterio, di cui è stata rilevata la opportunità, di stabilire un proficuo coordinamento organizzativo e didattico tra scuola media a corso speciale e scuola elementare; si prevede che l'incarico della presidenza della scuola a corso speciale sia affidato al direttore didattico del Circolo in cui funziona il corso stesso e che gli incarichi d'insegnamento siano conferiti ad insegnanti elementari di ruolo « particolarmente qualificati », eccezione fatta per alcuni insegnamenti, come la lingua straniera e le applicazioni tecniche, per i quali è necessario affidare l'incarico a personale specializzato.

L'articolo 16, infine, stabilisce che il titolo di licenza della scuola media a corso speciale dia accesso all'istituto professionale. Col richiamo alle disposizioni del precedente articolo 6, si evita, peraltro, il pericolo di una troppo accentuata differenziazione tra scuola media e scuola media a corso speciale. È prevista, infine, la possibilità di organizzare presso la scuola media a corso speciale corsi facoltativi e gratuiti per la preparazione agli esami di integrazione.

Con l'ordinamento proposto si ritiene di aver individuato una « soluzione-ponte » per

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il passaggio dall'attuale situazione, per ciò che concerne la possibilità d'adempimento dell'obbligo scolastico, alla futura realtà del 1969-70, allorchè, eliminate le attuali insufficienze, sarà possibile introdurre dovunque il sistema della scuola media.

TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE ATTUALI

Gli articoli 17 e 18 regolano la graduale trasformazione delle scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte in scuole medie unitarie nonchè l'inquadramento del personale di ruolo, direttivo, insegnante e non insegnante, nei corrispondenti ruoli della scuola media, rimandando ad apposita regolamentazione le modalità con cui dovrà effettuarsi tale inquadramento.

Gli articoli 19, 20 e 21 dettano disposizioni transitorie particolari. Ai sensi dell'articolo 19, sono mantenuti tutti gli oneri

e i contributi di qualsiasi specie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge a favore delle scuole che saranno trasformate in scuole medie; il successivo articolo 20 sancisce il riconoscimento del diploma di ammissione conseguito anteriormente alla trasformazione dell'attuale scuola media, valido per l'iscrizione alla prima classe della nuova scuola media; l'articolo 21, infine, stabilisce la forma dei provvedimenti che dovranno regolare le conseguenze finanziarie della legge.

In ordine a tali conseguenze, va, da ultimo, precisato, che, in sede di prima applicazione della legge stessa, nessun onere particolare deriverà all'Ertario dall'istituzione della nuova scuola e dalle iniziative collaterali — quali la organizzazione del trasporto gratuito degli alunni — in quanto la relativa copertura è da ritenersi assicurata dagli appositi stanziamenti previsti dal « Piano decennale per lo sviluppo della Scuola ».

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI
SULLA SCUOLA MEDIA

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Fini e durata della scuola media

L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita nella scuola media.

La scuola media promuove la formazione culturale e civica degli alunni e ne favorisce l'orientamento, saggiandone le attitudini, ai fini della scelta dell'attività successiva al compimento dell'istruzione obbligatoria.

La scuola dura tre anni.

Art. 2.

Materie d'insegnamento

Nella scuola media si insegnano: religione, educazione civica, lingua italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, disegno, educazione fisica, canto corale (facoltativo); economia domestica (per le alunne) e, nella prima classe, osservazioni scientifiche.

Nelle classi seconda e terza il piano didattico è integrato da un'altra materia, scelta dall'alunno fra le seguenti:

- lingua latina;
- osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche;
- esercitazioni artistiche.

Gli alunni possono, nel corso del secondo e terzo anno, sostituire la materia integrativa prescelta nell'ambito di quelle elencate.

A tal fine l'insegnante della nuova materia prescelta provvederà, occorrendo, con apposite lezioni a integrare la preparazione dell'alunno.

Art. 3.

Programmi e orari d'insegnamento

I programmi e gli orari d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore.

Nella prima classe l'orario complessivo d'insegnamento non può eccedere le 24 ore settimanali; nella seconda e terza classe le 28 ore settimanali.

CAPO II

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4.

Ammissione alla scuola

Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

Art. 5.

Promozione, idoneità, integrazione e licenza

Al termine del primo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, che ha valore di consiglio, per la scelta della materia integrativa nel secondo anno.

Alle classi seconda e terza gli alunni accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle stesse classi si accede anche mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano conseguito rispettivamente da uno o due anni la licenza della scuola elementare.

Gli alunni che intendono sostituire la materia integrativa prescelta sostengono l'esame di integrazione alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano conseguito da almeno tre anni la licenza della scuola elementare.

Art. 6.

*Valore della licenza
ai fini della prosecuzione degli studi*

Il diploma di licenza dà accesso:

- a) all'istituto professionale;
- b) agli istituti tecnici, se fra le materie comprende le osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche;
- c) ai licei e all'istituto magistrale, se fra le materie comprende la lingua latina;
- d) alle scuole e istituti d'istruzione artistica di secondo grado, se fra le materie comprende le esercitazioni artistiche.

I licenziati dalla scuola media sono ammessi, inoltre, previo apposito colloquio, ad un tipo di scuola diverso da quelli cui dà accesso direttamente il titolo posseduto.

Il colloquio è sostenuto presso la scuola alla quale il candidato intende iscriversi. Il programma è stabilito col decreto previsto dall'articolo 3.

Art. 7.

Libretto scolastico

È istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al « curriculum » e alla personalità dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria e vale come attestato di proscioglimento.

CAPO III

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8.

Adempimento dell'obbligo

I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci, rispondono dell'adempimento

dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato ma, in questo caso, debbono dimostrare la loro capacità a provvedervi.

Agli effetti dell'adempimento dell'obbligo è valida anche l'istruzione impartita nel primo triennio dei Conservatori di musica.

Alla scuola media si applicano le norme previste dall'articolo 95 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Con apposite norme regolamentari sarà provveduto a disciplinare il controllo dell'adempimento dell'obbligo ed a coordinare le provvidenze idonee a facilitare la frequenza della scuola.

Saranno altresì stabilite con provvedimento legislativo le sanzioni da applicare in caso di inadempienza.

TITOLO III

**NORME PARTICOLARI
ALLA SCUOLA MEDIA**

Art. 9.

Istituzione delle scuole statali

Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Le istituzioni sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 30 novembre antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali e alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi vicini.

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciascuna scuola può avere uno o più corsi con classi aventi, di regola, non più di 30 alunni.

Possono funzionare corsi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vicini.

Art. 10.

*Materie, gruppi di materie e condizioni
per l'istituzione delle cattedre
e dei posti di ruolo*

Nell'annessa tabella sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonchè gli obblighi d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo e insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e di servizio a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

Art. 11.

Variazioni di organico

Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi collaterali, dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo 9.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato col decreto interministeriale di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

Oneri degli enti

Il Comune è tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni in cui abbiano sede i corsi distaccati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

SCUOLA MEDIA A CORSO SPECIALE

Art. 13.

*Istituzione della scuola media
a corso speciale*

Nell'attesa che abbiano pieno svolgimento i piani annuali di cui all'articolo 9 e per favorire il completamento dell'obbligo scolastico, nelle località ove non esistano scuole medie possono essere istituite scuole medie a corso speciale nelle forme previste per la istituzione di scuole elementari.

La facoltà di istituire tali scuole può esercitarsi per non più di dieci anni a decorrere dall'anno scolastico dal quale avrà inizio la attuazione della presente legge.

All'istituzione di scuole medie a corso speciale si provvede mediante piani predisposti, entro il 30 novembre antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro del tesoro. Le scuole stesse sono soppresse quando nelle medesime località vengono istituite scuole medie ai sensi del secondo comma dell'articolo 9.

Art. 14.

*Materie d'insegnamento
della scuola media a corso speciale*

Nella scuola media a corso speciale viene impartito l'insegnamento delle materie indicate nel primo comma del precedente articolo 2, e, nella seconda e terza classe, l'insegnamento integrativo delle osservazioni scientifiche ed applicazioni tecniche.

Gli orari e i programmi sono quelli stabiliti, ai sensi del precedente articolo 3, per la scuola media: gli insegnamenti sono conferiti per incarico.

Art. 15.

*Personale direttivo e insegnante
della scuola media a corso speciale*

La presidenza della scuola media a corso speciale è affidata per incarico. L'incarico è conferito al Direttore didattico del Circolo in cui funziona la scuola.

Gli insegnamenti dell'educazione civica, dell'italiano, della storia e della geografia, nonchè quello della matematica e del disegno sono affidati ad insegnanti elementari di ruolo particolarmente qualificati, i quali, in tal caso, hanno facoltà di optare fra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalle norme vigenti per il personale insegnante non di ruolo della scuola media.

L'anzidetto servizio non interrompe la progressione economica e di carriera degli insegnanti nel ruolo di appartenenza.

Art. 16.

*Valore della licenza della scuola media
a corso speciale*

La licenza della scuola media a corso speciale dà accesso all'istituto professionale, e, alle condizioni fissate nell'articolo 6, agli altri tipi di scuola secondaria di secondo

grado. A tal fine possono essere organizzati corsi facoltativi e gratuiti.

CAPO II

TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE
ATTUALI E INQUADRAMENTO DEL
PERSONALE

Art. 17.

Trasformazione delle scuole attuali

A partire dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge, le scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale, le scuole d'arte di primo grado e i trienni inferiori degli istituti d'arte sono trasformati in scuole medie.

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento.

Art. 18.

*Inquadramento degli attuali presidi
e professori*

Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado, è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
E FINALI

Art. 19.

Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge

Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 17 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato articolo 17.

Art. 20.

Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media

Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente articolo 17.

Art. 21.

Variazioni di bilancio e modifiche alla denominazione dei capitoli

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonchè alle necessarie modifiche nella denominazione dei competenti capitoli.

Art. 22.

Norma di abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

TABELLA

RAGGRUPPAMENTO DELLE MATERIE
AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI CATTEDRE DI RUOLO
O DI INCARICHI D'INSEGNAMENTO

Religione (1).

Educazione civica, lingua italiana, lingua latina, storia e geografia.

Educazione civica, lingua italiana, storia e geografia.

Lingua straniera.

Matematica.

Disegno.

Osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche.

Esercitazioni artistiche.

Economia domestica (per le alunne).

Canto corale (facoltativo).

Educazione fisica.

(1) L'insegnamento è affidato per incarico ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 824.

AVVERTENZA. — Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, sono stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma dell'articolo 10.